Studio BBM Associati

TARI: SANZIONE DOVUTA ANCHE SE IL COMUNE NON INVIA L’AVVISO DI PAGAMENTO

Parte 1

N. 221 | 27 Novembre 2026 | Fiscalità e pianificazione

Il mancato recapito dell’avviso di pagamento TARI non giustifica l’omesso versamento e non esclude, di per sé, l’applicazione delle sanzioni. La responsabilità del contribuente viene meno soltanto quando ricorrono circostanze idonee a dimostrare l’assenza di colpa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione il 23 novembre 2026, che riprende il principio affermato appena due giorni prima.

Il caso

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una Srl per la TARI 2015 non versata su un albergo senza ristorante: 16.382 euro tra imposta, sanzione e interessi.

Davanti alla Commissione tributaria provinciale, la società ha contestato la superficie tassata, la mancata applicazione della riduzione forfettaria del 10% prevista dal regolamento comunale e la sanzione, sostenendo che l’accertamento non era stato preceduto dall’invio degli avvisi di pagamento.

In sede di reclamo-mediazione, il Comune ha accolto le prime due contestazioni, ma ha confermato la sanzione, ritenendo che la TARI dovesse essere versata autonomamente dal contribuente. Anche i giudici di primo grado hanno condiviso questa posizione.

La Commissione tributaria regionale ha invece annullato la sanzione, richiamando il principio di massima semplificazione degli adempimenti e la tutela dell’affidamento e della buona fede sancita dallo Statuto del contribuente.

Secondo i giudici regionali, escludere ogni conseguenza per il mancato invio dei bollettini avrebbe significato rimettere tale adempimento alla discrezionalità del Comune, che avrebbe potuto comunque recuperare le sanzioni sui versamenti tardivi.

Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, insistendo sulla natura autoliquidativa della TARI. Ha inoltre sostenuto che spettasse alla contribuente dimostrare l'assenza di colpa, circostanza che, a suo avviso, la società non aveva né allegato né provato.

Le motivazioni della decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Sull'elemento soggettivo i giudici richiamano il proprio orientamento: grava sul contribuente – e la questione non è rilevabile d'ufficio – l'onere di provare l'assenza assoluta di colpa, cioè uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza.

Per la Corte l'invio, di cui va esclusa l'obbligatorietà in mancanza di una specifica previsione regolamentare, non è un adempimento essenziale per la riscossione, ma una sorta di promemoria che agevola il pagamento spontaneo e tempestivo.

La Corte richiama quindi il principio di diritto già affermato: l'invio dei modelli precompilati ha una funzione meramente agevolativa e informativa, finalizzata a semplificare gli adempimenti e a favorire il pagamento spontaneo del tributo. La mancata trasmissione degli avvisi non esonera il contribuente dall'obbligo di versamento, né incide sulla debenza della TARI, che resta soggetta alle scadenze e alle modalità previste.

Decidendo nel merito, la Corte ha confermato la sanzione. Spese compensate, visto il contrasto nella giurisprudenza di merito.

La decisione chiarisce che, in caso di mancato recapito degli avvisi TARI, il contribuente deve comunque rispettare le scadenze previste dal regolamento comunale. Per contestare le sanzioni non è sufficiente richiamare l'omissione dell'ente: occorre dimostrare l'assenza di colpa.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/tari-sanzione-dovuta-anche-se-il-comune-non-invia-lavviso-di-pagamento-prima-parte/